

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data **15 GIU. 2020** protocollo N° **234574** 7900050000 Class: C. 101Prat. / Fasc. / Allegati N° /Oggetto: *Chiarimenti in merito all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 13 giugno 2020.**Ai Signori Sindaci dei Comuni
del Veneto**Gentile signor Sindaco,**ribadendo quanto già comunicato con lettera del 28 maggio 2020 in firma congiunta con il Presidente di Anci Veneto Mario Conte, invitando alla massima sensibilità nell'agevolare la ripresa delle attività degli spettacoli viaggianti, si fa presente quanto segue in riferimento alla sezione "parchi tematici e di divertimento" dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale.**Il passaggio indicato di "riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato" va riferito ai parchi permanenti, dove sono chiaramente individuabili le aree di accesso, ma non agli spettacoli viaggianti.**Per questi ultimi, ogni esercente deve "garantire l'accesso in modo ordinato" alla singola attrazione, assicurando "il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale".**Si ricorda che, come evidenziato nelle linee guida in argomento, gli aspetti sopra indicati, "afferiscono alla responsabilità individuale".**Si approfitta per ricordare che nel territorio regionale "è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti".**Nei luoghi di lavoro, attività commerciali e uffici per cui non sia possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro deve essere utilizzata la mascherina.**Si ricorda altresì, che in base all'articolo 1 comma 8 del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, vige il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**Infine si ricorda che l'ordinanza in oggetto prevede che dal 19 giugno 2020 possono essere svolte, in conformità all'allegato 1 sezione "sagre e fiere locali", le attività relative a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili.**Con l'occasione si porgono cordiali saluti.**L'Assessore all'Ambiente e
Protezione Civile
Componente dell'Unità di Crisi
D.P.G.R. n. 23 del 21.02.2020
Ing. Gianpiero Bottacin*

Unità di Crisi D.P.G.R. nr. 23 del 21.02.2020

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Viale Paolucci, 34 - 30175 Marghera - Venezia Tel. 041 2794780 - Fax 041 2794712

protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it - protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

Comune di Montebelluna - Prot. num. 0024612 del 17-06-2020